



# STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO  
Consulente del lavoro  
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN  
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO  
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN  
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 9 dicembre 2016

**AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

*Circolare n. 47 - 2016*

## **Oggetto: Abrogazione della normativa sulla “mobilità” – Riordino degli ammortizzatori sociali**

Com'è noto, con la legge n. 92/2012 è stata introdotta la prestazione economica: ASPI, successivamente trasformata in NASPI, quale ammortizzatore sociale universale in caso di perdita del rapporto di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono state, quindi, abrogate tutte le disposizioni che prevedevano la concessione di una prestazione di disoccupazione, qual'è l'indennità di mobilità. In particolare, sono stati, tra l'altro, abrogati:

- Part. 5, comma 4,5 e 6 della legge 223/1991 che regolava il versamento della tassa d'ingresso alla mobilità;
- gli artt. da 6 a 9 l. 223/1991, che regolamentano:
  - L'istituzione e la gestione della lista di mobilità,
  - la concessione al lavoratore dell'indennità di mobilità,
  - le agevolazioni contributive per l'assunzione a tempo determinato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- Part. 25, comma 9, l. 223/1191, che regolamenta la concessione di agevolazioni contributive per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

### *Prestazioni riconoscibili ai lavoratori*

Dal 1° gennaio 2017 l'unica prestazione di disoccupazione prevista per tutti i settori e per tutti i lavoratori dipendenti è la NASPI, che assorbe diversi trattamenti attualmente vigenti, compresa l'indennità di mobilità.

Fino al 31 dicembre 2016 continuano, invece, ad essere concesse le prestazioni attualmente vigenti che proseguiranno anche nel corso 2017 fino alla naturale scadenza.

Gli incentivi all'occupazione la cui concessione è subordinata all'iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, **con l'abrogazione delle liste cesseranno di essere applicati per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017.**



Non ci sono ancora stati pronunciamenti dell'INPS sul destino degli incentivi per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 la cui durata si trascina nel 2017 e oltre. Tuttavia, da fonti autorevoli viene ritenuta pacifica la prosecuzione del beneficio fino alla scadenza prevista sulla base della prassi adottata dallo stesso Istituto di previdenza.

Premesso quanto sopra si prospettano le seguenti tipologie di assunzioni agevolate:

1. Assunzione a tempo determinato di lavoratori dalle liste di mobilità

I datori di lavoro che assumono **entro il 31 dicembre 2016** con rapporto di lavoro a tempo determinato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano del versamento della contribuzione INPS nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi, ovvero nel periodo di durata del rapporto a termine se di durata inferiore. La disposizione attualmente in vigore prevede che il datore di lavoro possa trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e beneficiare di un ulteriore periodo di riduzione di 12 mesi dopo la trasformazione. Inoltre, qualora il lavoratore abbia anche diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso un ulteriore contributo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità per il periodo residuo non fruito dal lavoratore.

In questo caso bisogna porre attenzione alla data di trasformazione del rapporto, che se interviene **entro il 31 dicembre 2016** consentirebbe al datore di lavoro di continuare a fruire anche nel 2017, per la durata originaria prevista, sia della riduzione contributiva sia dell'eventuale ulteriore beneficio economico pari al 50% dell'indennità di mobilità per il periodo residuo non fruito dal lavoratore.

Si ritiene, invece, che nessun beneficio possa essere riconosciuto in caso di trasformazione nel corso del 2017 del rapporto agevolato stipulato nel 2016.

2. Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dalle liste di mobilità

Per le assunzioni effettuate **entro il 31 dicembre 2016** l'attuale normativa prevede il beneficio del versamento della contribuzione INPS nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi. Qualora il lavoratore abbia anche diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso un ulteriore contributo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità per il periodo residuo non fruito dal lavoratore.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Associato Pannisco